

COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo



STATUTO COMUNALE



Indice

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

- Art. 1 - Autonomia statutaria del Comune
- Art. 2 - Sede, Stemma, Gonfalone, Territorio e Patrono
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
- Art. 5 - Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art. 6 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 7 - Albo pretorio
- Art. 8 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

Titolo II

Partecipazione popolare

- Art. 9 - Organismi di partecipazione dei cittadini
- Art. 10 - Rapporti con le associazioni
- Art. 11 - Forme di partecipazione della popolazione
- Art. 12 - Diritto di iniziativa
- Art. 13 - Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 14 - Referendum
- Art. 15 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 16 - Pubblicità ed accesso agli atti
- Art. 17 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini
- Art. 18 - Ruolo e poteri del Difensore Civico

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

- Art. 19 - Organi di governo
- Art. 20 - Numero legale, votazioni, astensioni

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

- Art. 21 - Il Consiglio Comunale
- Art. 22 - Prerogative dei Consiglieri, dimissioni
- Art. 23 - Competenze del Consiglio Comunale

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

- Art. 24 - Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 25 - Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale
- Art. 26 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali
- Art. 27 - Gruppi consiliari
- Art. 28 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 29 - Commissioni Consiliari
- Art. 30 - Garanzie per le minoranze

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

- Art. 31 - Articolazione dell'attività del Consiglio
- Art. 32 - Funzionamento del Consiglio

Capo III Il Sindaco

- Art. 33 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
- Art. 34 - Ordinanze
- Art. 35 - Rapporti con gli Assessori e con gli organi burocratici
- Art. 36 - Attribuzioni ai Consiglieri
- Art. 37 - Mozione di sfiducia e dimissioni

Capo IV La Giunta

- Art. 38 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
- Art. 39 - Vicesindaco
- Art. 40 - Ruolo e competenze della Giunta
- Art. 41 - Funzionamento della Giunta
- Art. 42 - Ruolo e compiti degli Assessori
- Art. 43 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

- Art. 44 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche
- Art. 45 - Diritti di informazione dei Consiglieri

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

- Art. 46 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
- Art. 47 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge
- Art. 48 - Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo e di controllo

- Art. 49 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo
- Art. 50 - Definizione delle linee programmatiche
- Art. 51 - Attuazione delle linee programmatiche
- Art. 52 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche
- Art. 53 - Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

Titolo IV

Ordinamento degli uffici

Capo I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

- Art. 54 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 55 - Struttura organizzativa

Capo II

Gli organi burocratici

- Art. 56 - Responsabili di Settore
- Art. 57 - Direttore Generale
- Art. 58 - Segretario Comunale
- Art. 59 - Collaborazioni esterne
- Art. 60 - Incarichi a tempo determinato

Titolo V

I Servizi pubblici locali

- Art. 61 - Forme di gestione

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico - finanziari del Comune

- Art. 62 - Risorse economico - finanziarie
- Art. 63 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite
- Art. 64 - Patrimonio del Comune
- Art. 65 - Gli strumenti contabili
- Art. 66 - Revisione economico finanziaria
- Art. 67 - Tesoreria

Capo II

Il sistema dei controlli interni

- Art. 68 - I controlli interni
- Art. 69 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

Titolo VII
Forme di collaborazione

- Art. 70 - Principio di cooperazione
- Art. 71 - Convenzioni
- Art. 72 - Consorzi
- Art. 73 - Unione di Comuni
- Art. 74 - Accordi di programma
- Art. 75 - Programmazione negoziata

Titolo VIII
Disposizioni finali

- Art. 76 - Regolamenti
- Art. 77 - Entrata in vigore ed eventuale revisione dello statuto
- Art. 78 - Disposizioni abrogative

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Art. 1

Autonomia statutaria del Comune

1. Esistono documenti risalenti alla fine del XII secolo che testimoniano l'esistenza di Zogno come Comune rurale:

Nella "Storia di Zogno e di alcune terre vicine" di Bortolo Belotti si legge che una pergamena del Monastero di Astino (Bg) del 1220 cita Giovanni Geze come "Console" di Zogno.

Con Regio Decreto del 16 febbraio 1928 al Comune di Zogno vennero accorpati i Comuni finitimi di Stabello, Poscante, Grumello de' Zanchi, Endenna, Somendenna e Spino al Brembo.

2. Il Comune è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la partecipazione attiva di tutta la Comunità al suo sviluppo e alla sua crescita economica, sociale e culturale, al fine di affermare i valori umani, di soddisfare i bisogni collettivi e di rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, eliminando tutti quegli ostacoli che di fatto allontanano il cittadino dalla gestione del bene comune e del suo pieno godimento.

Fra i principali obiettivi del Comune figurano la tutela della salute, la promozione dei beni culturali e dello sport, la tutela del patrimonio naturale, culturale, artistico ed archeologico.

3. Il Comune, quale Ente Locale autonomo, è titolare di funzioni e di poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

4. Il Comune sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento: promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

5. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano la responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

6. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 2
Sede, Stemma, Gonfalone, Territorio e Patrono

1. Il Comune di Zogno è costituito dalla comunità insediata nel territorio medesimo, che ha un'estensione di Kmq. 34,8 ed è così delimitato: a Nord da S. Antonio Abbandonato al crinale del Monte Zucco; a Est dalla Val Morasca, dal Pizzo di Spino, dall'Orrido della Valle Serina fino al Monte Castello di Miragolo; a Sud dalle creste di Salmeggia fino al Passo di Monte Nese, dal crinale del Canto Alto; a Ovest da Ponti di Sedrina e dalla Valle Brembilla.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Rimani che è collocato nel Capoluogo. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dallo stesso.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Zogno" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1951.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 1 dicembre 1952 trascritto nel Registro dell'Ufficio Araldico il 27.10.1953.
5. Il Comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma del Comune.
6. Il Comune utilizza un logo distintivo che caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.
7. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.
8. La comunità comunale riconosce San Lorenzo Martire quale proprio Patrono. Il giorno 10 agosto, festività del Santo Patrono, è considerato giorno festivo locale.
9. All'interno del territorio comunale non è consentito l'insediamento di centrali nucleari nè lo stazionamento o il transito di scorie radioattive e qualsiasi altra installazione o impianto che possa arrecare danno alla salute della comunità.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.
3. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della comunità locale; garantisce i diritti della comunità, inoltre opera per la salvaguardia dell' identità e delle tradizioni della comunità locale, del suo patrimonio costituito dai suoi elementi caratteristici.
4. L' attività amministrativa del Comune, improntata a criteri di economicità ed efficacia, deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell' imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e criteri:
 - tutela della salute;
 - tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico;
 - tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero;
 - assetto ed utilizzo del territorio;
 - sviluppo economico;
 - programmazione e forme di cooperazione tra Enti Pubblici.
6. il Comune valorizza la cultura, le tradizioni e la lingua locale attuando iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza ed all' apprendimento delle stesse.

Art. 4

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti ed è basato sul principio dell' autonomia degli Enti Locali.
4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa, nello stesso tempo il Comune rivendica uno specifico ruolo nella gestione dei servizi di pubblico interesse, secondo cui la responsabilità pubblica compete all' autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

5. Il Comune di Zogno fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Zogno promuove, altresì, la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.

Art. 5 **Autonomia finanziaria ed impositiva**

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.
3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.
4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 6 **Compiti del Comune per i servizi di competenza statale**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Art. 7 **Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione assolve la funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti.
3. Il Segretario Comunale o un suo delegato ne certifica l'avvenuta pubblicazione, avvalendosi del Messo Comunale che ne attesta l'affissione.

Art. 8

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
 - a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
 - b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
 - c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Provincia od altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall' assemblea. Elezione, competenze degli organi, durata in carica, eventuale revoca, sono previsti dallo Statuto del Consorzio.

4. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l' attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.

5. Il Comune favorisce la più estesa applicazione degli istituti negoziali per una modernizzazione del sistema produttivo e di sviluppo territoriale, concorrendo alla creazione di condizioni favorevoli per una crescita economica e occupazionale. A tal proposito gli organi comunali si attivano per assicurare le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all' attrazione di investimenti e allo sviluppo del territorio, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista. Gli strumenti di programmazione negoziata che il Comune intende attivare per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito provinciale, compatibili con uno sviluppo ecosostenibile sono i patti territoriali e i contratti d' area che costituiscono anche strumenti operativi funzionali all' attivazione di nuove iniziative imprenditoriali, garantendo la massima flessibilità e disponibilità amministrativa e tecnica.

6. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Titolo II Partecipazione popolare

Art. 9 Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. il Comune riconosce organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, secondo le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti.

Art. 10 Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari. Il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta Comunale.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, alle strutture ed ai servizi degli Enti, attraverso apposite convenzioni.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. Le modalità di collaborazione e di erogazione dei contributi verranno stabilite in apposite convenzioni.

Art. 11 Forme di partecipazione della popolazione

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa, petizioni con le quali, si sollecita l'intervento su questioni di interesse generale e proposte dirette a promuovere iniziative per la migliore tutela degli interessi collettivi. Alle istanze, petizioni e proposte viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, convocata dopo la scadenza di detto termine.

Art. 12

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per l'adozione di regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori del Comune, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, o da un numero di cittadini residenti in aree delimitate o definite (frazioni), nella misura non inferiore al 40% degli elettori di dette aree, su temi di interesse locale.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio, tasse e imposte;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente.
4. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 13

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La verifica sull'ammissibilità formale delle proposte e sulla congruità del numero dei proponenti è affidata alla Segreteria Comunale. Il Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, la presenta al Consiglio unitamente alla relazione del Segretario Comunale ed ai pareri dei Responsabili di Settore interessati.
2. Il Consiglio è tenuto a discutere la proposta nella sua prima riunione e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della relazione.
3. Qualora il Consiglio Comunale non vi provveda entro tale termine, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma III.
4. Scaduto il termine di cui al comma precedente, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 14 Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale – aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta almeno il 30% dei cittadini elettori residenti nel Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e le firme degli elettori devono essere autenticate nelle forme di legge.
3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
 - a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
 - b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
 - f) gli atti di gestione adottati dagli organi burocratici;
 - g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
 - i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
4. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
5. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito al Consiglio Comunale.
7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla consultazione referendaria della questione che è stata oggetto della consultazione stessa. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

Art. 15

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 16

Publicità ed accesso agli atti

1. Tutti i provvedimenti, gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Zogno sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

3. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti dalla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento. In caso di diniego da parte del responsabile del procedimento che ha in deposito l'atto, l'interessato può presentare ricorso in opposizione al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento dal deposito del ricorso.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art. 17

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla comunità locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre pubbliche amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 18

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. Il Comune di Zogno riconosce l'istituto del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere, segnalando ogni intervento che ritenga opportuno.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

4. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata.

5. L'esercizio delle funzioni, elezione, durata, l'organizzazione degli uffici ed il ruolo del difensore civico, verranno stabiliti nell'apposito regolamento, che potrà prevedere anche la gestione associata in accordo con altri Comuni e/o la Comunità Montana di Valle Brembana e/o la Provincia.

Titolo III Organi di governo e loro attività

Capo I Gli Organi di Governo del Comune

Art. 19 Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 Numero legale, votazioni, astensioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
2. Le adunanze delle commissioni consiliari sono valide con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
3. Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolata senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. I singoli componenti gli organi collegiali si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula.
5. Sono esenti da responsabilità coloro che non abbiano preso parte alla votazione, si siano astenuti o abbiano espresso voto contrario alla proposta deliberata.

Capo II **Il Consiglio Comunale**

Sezione I *Ruolo e competenze del Consiglio Comunale*

Art. 21 **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e rappresenta l'intera comunità.
2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
6. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo, e ne presiede i lavori, seguendo le norme del regolamento.

Art. 22 **Prerogative dei Consiglieri, dimissioni**

1. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio dei diritti dei Consiglieri. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni in occasione di provvedimenti di carattere normativo di competenza del Consiglio comunale.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, sono stati stabiliti dalla legge ed erogati in misura corrispondente.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate personalmente dal consigliere medesimo agli uffici comunali. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 23
Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II
Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 24
Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell' obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
3. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 25
Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest' ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere Consiglieri Comunali.

Art. 26
Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. In caso di sospensione di un consigliere si procede alla supplenza dello stesso.

Art. 27 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, a norma di regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 28 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Sindaco o da un suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo di ciascun Gruppo Consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa :

a) coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;

b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;

c) collabora con il Sindaco nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 29 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

5. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 30 **Garanzie per le minoranze**

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di minoranza.

Sezione III *Funzionamento del Consiglio Comunale*

Art. 31 **Articolazione dell'attività del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i gruppi consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Sindaco è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalla vigente normativa.

Art. 32 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.

2. Il Segretario Comunale cura la redazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale che, oltre alle dichiarazioni di voto, potranno contenere concise dichiarazioni dei consiglieri che ne abbiano fatta espressa richiesta, secondo quanto previsto dal regolamento. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Sindaco o da chi ha presieduto la seduta e dal Segretario.

3. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune di Zogno.

4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, salvo le convocazioni d'urgenza, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

Capo III **Il Sindaco**

Art. 33

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco, proclamato eletto, nella prima seduta di insediamento presta giuramento dinanzi al Consiglio, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

6. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato.

7. Al Sindaco è conferita la rappresentanza legale del Comune, in particolare per quanto riguarda il potere di costituzione in giudizio, la procura alle liti e la nomina del difensore.

Art. 34 Ordinanze

1. Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 35 Rapporti con gli Assessori e con gli organi burocratici

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessorile.

3. Il Sindaco opera nei confronti degli organi burocratici comunali al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli organi di governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 36 Attribuzioni ai Consiglieri

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali degli organi burocratici, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma precedente non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria, nè la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 37

Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Capo IV La Giunta

Art. 38

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, nel limite massimo di due, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, unitamente al provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Il quorum strutturale è raggiunto con la metà dei componenti in carica, mentre nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 39 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, compresa la funzione di Ufficiale di Governo.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 40 Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario/Direttore Generale e dei Responsabili di Settore.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio di Segreteria.

Art. 41 Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.

3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone.

Art. 42

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive agli organi burocratici, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
3. Gli Assessori nell'espletamento del proprio mandato possono avvalersi di apposite commissioni consultive aperte ai rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.
4. Il comportamento degli Amministratori deve essere improntato sui principi di pubblicità, trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.

Art. 43

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 44

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli

obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Art. 45 **Diritti di informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Zogno, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Capo VI **Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori**

Art. 46 **Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 47 **Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge**

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge. Al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione o la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 48

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a notificare l' avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data della notifica. Scaduto quest' ultimo termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
4. La surrogazione dei Consiglieri Comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell' insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Art. 49

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 50
Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispose un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla comunità locale.
6. Il documento contenente le linee programmatiche è sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
7. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco.

Art. 51
Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio, il Segretario/Direttore Generale ed i Responsabili di Settore adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

Art. 52

Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
 - a) con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
 - b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.
4. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.

Art. 53

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.

Titolo IV Ordinamento degli Uffici

Capo I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 54

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché nel rispetto del principio di distinzione tra atti di indirizzo e controllo, di competenza degli organi elettivi, ed atti di gestione di competenza degli organi burocratici.

2. Compete agli organi di governo l'attività di programmazione, indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati di gestione. Spetta agli organi burocratici la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione delle responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi.

Art. 55

Struttura organizzativa

1. L'organizzazione della struttura amministrativa del Comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza ed economicità, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quale obiettivo l'efficacia e l'efficienza per conseguire i più elevati livelli di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

2. Il personale è inquadrato nell'organico nella struttura comunale in base alle funzioni ed ai criteri di "flessibilità" nell'organizzazione degli Uffici e nella gestione delle risorse umane.

3. I dipendenti sono inquadrati nelle categorie professionali previste dal contratto di lavoro. Tale conferimento attribuisce la titolarità del rapporto di lavoro, ed il diritto a svolgere le relative mansioni.

4. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati.

5. La dotazione organica del Comune è costituita dall'elenco dei posti in ruolo previsti per il buon andamento dell'attività dell'Ente classificati in base ai sistemi di inquadramento in vigore ed è suddivisa in Settori, Servizi ed Uffici. Il Settore è l'unità organizzativa contenente un insieme di servizi ed uffici con funzioni di organizzazione e coordinamento nell'ambito delle competenze attribuite.

Capo II
Gli organi burocratici

Art. 56
Responsabili di Settore

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli Organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte.
4. I Responsabili di Settore, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Art. 57
Direttore Generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la figura del Direttore Generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, dal Sindaco al Segretario Comunale.
3. Il Direttore Generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei Responsabili di Settore, per quanto attiene al processo di pianificazione rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli Organi di Governo del Comune. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo i Responsabili di Settore dell'Ente.
4. Il Direttore Generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

- b) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione.
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti.
- d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 58 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Comunale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale;

b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Responsabili di Settore dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;

f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli/delegata dal Sindaco.

Art. 59
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, in coerenza e per il perseguimento degli obiettivi prefissati ed ai quali non si può far fronte con il personale in servizio.

Art. 60
Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, per esigenze gestionali, intuitu personae e previa verifica del curriculum, può attribuire, nella misura del 5% della dotazione dell'Ente ed al di fuori di questa solo in assenza di professionalità analoghe all'interno del Comune, i posti di responsabile di settore o di servizio mediante contratto a tempo determinato.

2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, non potrà avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

3. L'incarico comporta una retribuzione omnicomprensiva da commisurarsi al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Titolo V
I Servizi Pubblici Locali

Art. 61
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti nelle forme previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Negli Statuti delle società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Titolo VI Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 62 Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento finanziario è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 63 Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Zogno dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 64
Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L' utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 65
Gli strumenti contabili

1. La gestione economico-finanziaria del Comune di Zogno si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale; tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l' analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 66
Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. I Revisori nell' esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell' ente e delle sue istituzioni.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di

provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 67 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate;
 - b) il pagamento di tutte le spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate degli ammortamenti di mutui e dei contributi previdenziali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione di appalto del servizio e dal regolamento di contabilità.

Capo II Il sistema dei controlli interni

Art. 68 I controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 69

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Titolo VII

Forme di collaborazione

Art. 70

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 71

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 72 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni, Provincia ed altri Enti pubblici, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala.
2. La convenzione, oltre che al contenuto prescritto dal secondo comma dell'art. 71 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 73 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 74 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.
4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni a pena decadenza.

Art. 75
Programmazione negoziata

1. Il Comune intende favorire la programmazione negoziata, in vista di una modernizzazione del sistema produttivo e sviluppo territoriale, concorrendo alla creazione di condizioni favorevoli ad una crescita economica ed occupazionale. A tal proposito gli organi comunali si attivano per assicurare le più favorevoli condizioni ambientali, funzionali all'attivazione di investimenti e allo sviluppo del territorio. Gli strumenti di programmazione negoziata che il Comune intende attivare per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito provinciale, compatibili con uno sviluppo ecosostenibile sono i Patti Territoriali, i contratti d'area ed i contratti di programma che costituiscono anche strumenti operativi funzionali all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali, garantendo la massima flessibilità e disponibilità amministrativa e tecnica.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art. 76
Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la Legge e lo Statuto.

Art. 77
Entrata in vigore ed eventuale revisione dello statuto

1. Lo Statuto, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni di affissione all'albo pretorio.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

Art. 78
Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Zogno approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.1995 è abrogato.